



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 147 del 05/04/2022 – 14/06/2022 Udienza pubblica del 05/04/2022
Massima 1:	<p>Titolo Previdenza – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Interventi a favore degli operatori economici – Contributi previdenziali e assistenziali per assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati – Lamentata invasione della materia di competenza esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» – Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2020-2022), promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130. Il ricorrente, nel dedurre che l'art. 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2020 integri gli estremi del conferimento di un aiuto di Stato in violazione del TFUE, non prende minimamente in esame il successivo art. 22, rubricato «Clausola di compatibilità comunitaria», della medesima legge regionale, il quale dispone che gli aiuti alle imprese da essa previsti – dunque, anche quelli menzionati dal comma impugnato – «sono concessi secondo le modalità e i limiti» di cui alla disciplina eurounitaria in materia e da essa mutuati. Dunque, la mancata considerazione della disposizione normativa che li prevede, vizia irrimediabilmente l'impugnativa per l'omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, a cui consegue, secondo la costante giurisprudenza della Consulta, l'inammissibilità della questione proposta (<i>ex multis</i>, sentenza n. 265 del 2020).</p>
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9.



	<p>Parametri costituzionali Art. 117, primo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.</p>
Massima 2:	<p>Titolo Previdenza – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Interventi a favore degli operatori economici – Contributi previdenziali e assistenziali per assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati – Lamentata invasione della materia di competenza esclusiva statale «previdenza sociale» – Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2020-2022), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e o), della Costituzione. La norma impugnata, rubricata «Interventi a favore degli operatori economici», non esonera dall'assolvimento degli oneri contributivi le imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati, semplicemente non li pone a carico delle imprese stesse, ma a carico della Regione. Da ciò l'infondatezza della questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. Non fondata è anche la questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione. La competenza legislativa esclusiva in materia di previdenza sociale è attribuita allo Stato, allo scopo di garantire un'uniforme e perciò più efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno. La disposizione censurata, adottata in via temporanea per far fronte a una situazione di crisi, non viola il parametro costituzionale, in quanto l'onere previdenziale è stato comunque assolto dalla Regione, con conseguente non fondatezza della censura per erroneità del presupposto interpretativo da cui prende le mosse.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettere g) e o), della Costituzione.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna

